

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

seconda sezione civile

in persona del Giudice monocratico Dr.ssa Giovanna  
Golinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1735/11 R.G.  
promossa da:

S.p.a. in liquidazione e in Amministrazione  
Straordinaria, in persona del Commissario  
straordinario Dr. ., rappresentata e  
difesa, per mandato a margine dell'atto di  
citazione, dagli Avv.ti l e l

di Treviso ed elettivamente domiciliata presso  
lo studio dell'Avv. di Bergamo,  
in Via Verdi 4; - attrice -

contro

BANCA , in  
persona dei procuratori .,  
vicedirettore generale e o,  
procuratore in forza dei poteri conferitigli con  
deliberazione del C. di A. dei 3.4.2003,  
rappresentata e difesa, per procura in calce  
all'atto di citazione notificato, dall'Avv.

di Roma ed elettivamente domiciliata in

Sent. 1402/14  
RG 1735/11  
Ref. 1469/14

*C. G. G.*

Bergamo, presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_

1, \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_ - convenuta -

Conclusioni per l'attrice: "Ogni contraria istanza,

eccezione e deduzione relette: dichiararsi

l'inefficacia e/o revocarsi ex art 67 II comma L.F:

tutte le rimesse sul conto corrente n. 4787 ed i

pagamenti eseguiti a favore di Banca

\_\_\_\_\_ sui conti (81022, 10439131 e conto estero)

indicati in premesse di citazione, a decorrere dal

21.8.2007 e fino alla dichiarazione di insolvenza di

\_\_\_\_\_ S.p.a. e conseguentemente condannarsi la banca

convenuta a pagare al fallimento istante la somma di

€ 2.878.767,39, o somma diversa che sarà ritenuta di

giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione

monetaria dal dovuto al saldo. Si ribadisce la

tardività delle eccezioni sollevate e delle

produzioni documentali effettuate dalla banca

convenuta in sede di operazioni peritali

relativamente a pretesi affidamenti, prestazioni di

riba, insoluti, cessioni di crediti, mandati

all'incasso, patti di compensazione ed in generale

elementi atti a provare la natura non solutoria

delle rimesse revocate; e comunque l'inopponibilità

ex art. 2704 c.c. e l'inidoneità probatoria di tali

documenti. Spese ed onorari di lite rifusi. In via

istruttoria: solo ove il giudice lo ritenesse



*affu*

~~necessario, si chiede ammettersi prova per testi sui~~  
seguenti capitoli: omissis."

Conclusioni per la convenuta: "Voglia l'Ill.mo  
tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,  
eccezione e deduzione, respingere le domande ex  
adverso formulate, siccome inammissibili,  
improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in  
diritto, per tutti i motivi sopra esposti. Con  
vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre  
al 12,5% a titolo di rimborso forfettario spese  
generalì, Iva e C.p.a."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 21.2.2008 questo Tribunale ha  
dichiarato lo stato di insolvenza di S.p.a. in  
liquidazione ammessa, con successivo decreto del  
17.4.2008, alla procedura di amministrazione  
straordinaria.

Il Commissario Straordinario Dr. 1, ha  
agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia  
delle rimesse sul conto corrente n. 4787 e dei  
pagamenti eseguiti a favore della BANCA I  
, con la quale la T aveva intrattenuto  
diversi rapporti, sui conti "anticipi fatture  
Italia" n. 81022 e "anticipi SBF" n. 10439131 e sul  
rapporto "anticipi fatture estero", a decorrere dal  
21.8.2007 e fino alla dichiarazione di insolvenza,

~~con conseguente condanna della convenuta a pagare~~  
alla attrice la somma di € 2.878.767,39, oltre  
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al  
saldo.

L'attrice ha fondato la propria azione sulla  
emergenza documentale che in data 2.11.2006 la BANCA  
convenuta, essendo già palese lo stato di insolvenza  
della società S.p.a., aveva comunicato alla  
debitrice la decadenza dal beneficio del termine in  
relazione ad un finanziamento di € 1.500.000,00  
garantito da pegno su titoli precedentemente  
accordato, intimandole l'immediato pagamento del  
residuo capitale, pari ad € 420.266,39.

Poiché la debitrice non era stata in grado di  
adempiere, la banca aveva, quindi, escusso la  
garanzia pignorizia, mentre tutti i conti  
intrattenuti da T con la banca, pur in assenza  
di formale revoca degli affidamenti, venivano posti  
"al rientro" e, da allora in poi, la banca si era  
vista costantemente ridurre il proprio credito per  
effetto di continue rimesse fino al completo  
azzeramento dell'esposizione, avvenuto all'inizio  
del 2008.

Inoltre, l'attrice ha evidenziato che, a pagamento  
delle anticipazioni concesse nel "rapporto estero",



*Offici*

la Banca aveva addebitato sul conto corrente n. 4787

la somma di € 237.977,22.

Avuto riguardo alle esposizioni debitorie presenti sui tre conti indicati dalla banca alla data del 21.8.2007 (cioè nel semestre anteriore alla data di dichiarazione di insolvenza dell'attrice) ammontanti ad € 656.498,19 relativamente al conto n. 4787, ad € 933.814,56 relativamente al conto n. 81022 e ad € 637.420,06 relativamente al conto SBF ed all'incasso ad estinzione delle anticipazioni concesse sul "rapporto estero" per € 237.977,22, nonché sul presupposto che entro i primi mesi del 2008 dette esposizioni erano state azzerate, la T ha chiesto, in accoglimento della azione revocatoria esperita ex art. 67 II comma L.F., che venisse dichiarata l'inefficacia di tutte le rimesse sul conto corrente n. 4787 e di tutti i pagamenti eseguiti a favore della banca convenuta sui conti anticipi nel suddetto periodo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.878.767,39, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Costituendosi in giudizio la BANCA

ha contestato, innanzitutto, la sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione esperita in mancanza di elementi di prova, il cui onere incombe

sull'attrice, sulla conoscenza da parte della  
convenuta dello stato di insolvenza della T

Quanto all'elemento oggettivo, poi, la convenuta ha  
contestato, da un lato, che le rimesse eseguite sul  
conto corrente n. 4787, singolarmente considerate,  
abbiano potuto ridurre consistentemente e  
durevolmente l'esposizione debitoria della T nei  
confronti di essa banca e dall'altro, quanto ai  
"conto anticipi" n. 81022 ed al "conto SBF" n.  
10439131, la natura solutoria sia delle rimesse  
effettuate su detti conti, in ragione della natura  
degli stessi, che di quelle effettuate per  
estinguere le anticipazioni concesse sul c.d.  
"rapporto estero".

Da ultimo, ha contestato la mancata applicazione da  
parte dell'attrice - laddove dovesse ritenersi la  
sussistenza di rimesse revocabili, contestata dalla  
convenuta - del disposto dell'art. 70 III comma L.F.  
per determinare il limite quantitativo all'obbligo  
restitutorio della banca, evidenziando come non  
avesse tenuto conto, l'attrice, delle pretese  
residue della stessa banca già oggetto di verifica  
nella formazione dello stato passivo per €  
63.569,51.

Ha concluso, quindi, per il rigetto delle domande  
attoree.

~~La causa è stata istruita attraverso l'espletamento~~  
di C.T.U. e, sulle conclusioni definitivamente precisate dalle parti come in epigrafe all'udienza del 12.11.2013, è stata posta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.

In primo luogo si rileva la sussistenza dell'elemento soggettivo della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza in cui, all'epoca utile ai fini dell'azione revocatoria intentata dall'attrice (nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza del 21.2.2008), versava la T

L'onere probatorio dell'attrice può essere assolto attraverso l'indicazione di elementi indiziari, qualora siano gravi, precisi e concordanti.

Nel caso di specie in cui l'accipiens è un istituto di credito deve, inoltre, farsi applicazione del principio giurisprudenziale che riconosce agli indizi dell'insolvenza una valenza rafforzata in quanto il soggetto passivo dell'azione è dotato, per sua natura, di tutti gli strumenti diretti a garantirgli piena e tempestiva cognizione della situazione finanziaria del proprio cliente, specie nei casi in cui il rapporto sia assistito da una apertura di credito o da finanziamenti che implicano

~~un costante monitoraggio da parte della banca della~~  
situazione del cliente.

Gli elementi indicati dal commissario nel caso di specie, relativi alla considerevole perdita del bilancio di esercizio del 2006 depositato della T ed alle considerazioni negative in ordine ad una possibile sanatoria dell'insolvenza contenute sia nella relazione della società di revisione che del collegio sindacale, la sussistenza di protesti, di azioni esecutive a far tempo dal 2007, le notizie della stampa locale e il fatto - proprio dei rapporti con la banca convenuta - che in relazione ad un finanziamento di € 1.500.000,00 erogato nel 2002, il 2.11.2006 la BANCA aveva comunicato alla T la decadenza dal beneficio del termine chiedendo il rientro della somma residua di oltre € 410.000,00 (comportamento che può considerarsi equivalente alla revoca degli affidamenti), non ottemperando la debitrice al quale, la banca aveva escusso la garanzia pignorizia rilasciata, ed ancora il fatto che, da questo momento in poi, la banca aveva iniziato una costante opera di rientro sui conti della T fino al loro sostanziale azzeramento all'inizio dell'anno 2008 (circostanza quest'ultima non contestata dalla convenuta), sono tutti elementi gravi, precisi e



*[Handwritten signature]*



concordanti della conoscenza da parte della  
convenuta dello stato di insolvenza in cui la  
debitrice versava.

Quanto all'elemento oggettivo, devono essere  
distinti i singoli rapporti indicati dalla attrice  
all'interno dei quali, inoltre, devono essere  
distinte, ai fini della declaratoria di inefficacia  
ex art. 67 II comma L.F., le rimesse ripristinatorie  
della provvista da quelle solutorie.

La natura solutoria della rimessa è, infatti,  
presupposto indispensabile della sua potenziale  
revocabilità, ulteriormente condizionata dalla  
consistenza e durevolezza della riduzione  
dell'esposizione debitoria.

Ciò perché le fattispecie di cui all'art. 67, III  
comma L. F. non sono altro se non eccezioni al  
principio generale della revocabilità dei pagamenti  
di debiti liquidi ed esigibili, principio espresso  
dall'art. 67 II comma L.F.

Corollario di quanto detto è che la rimessa non sia  
mai revocabile, anche qualora intervenga in assenza  
di linea di credito o oltre i limiti di  
disponibilità consentiti, quando sia accompagnata da  
una contestuale uscita per importo corrispondente  
che sia legata teleologicamente all'entrata (cd.  
rimessa bilanciata).

In un caso come quello che ci occupa, ove è evidente che, da un certa data in poi (e segnatamente nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza, come risulta dalla documentazione relativa agli estratti conto e come rilevato dal C.T.U.) tutte le operazioni effettuate sono state "al rientro" di tal che, a fronte di una esposizione complessiva di quasi tre milioni di Euro, nel giro di sei mesi, il residuo credito della banca nei confronti della T<sup>o</sup> ammontava a poco più di € 60.000,00, ogni disquisizione sul concetto di consistenza e durevolezza che l'art. 67 III comma lettera b) prevede al fine della revoca delle rimesse bancarie, appare inutile.

Deve comunque, in via generale, ritenersi che, quanto al requisito della "durevolezza" della diminuzione dell'esposizione debitoria del fallito, non paiono sostenibili né la tesi che finisce per ravvisarlo nella sola ipotesi in cui la rimessa non sia più seguita da ulteriori operazioni di addebito in conto corrente, né quella che individua il requisito in negativo, rispetto all'ipotesi della rimessa cd. bilanciata.

Infatti, la prima interpretazione finirebbe per limitare la sfera di applicazione della norma al

solo caso in cui il versamento rappresenti un

(integrale o parziale) definitivo rientro, il che non può essere perché non vi è una esplicita previsione normativa in merito.

La seconda, a sua volta, non tiene conto che dalla previsione del requisito della durevolezza non possa che derivare la necessità di un *quid pluris* rispetto all'assenza del bilanciamento delle operazioni sul conto corrente a pena dell'inutilità di tale previsione che va, quindi, individuato nell'apprezzabile stabilità, nel tempo, dell'effetto solutorio.

Il significato dell'aggettivo durevole, quindi, va cercato in un punto di equilibrio tra le due impostazioni teoriche richiamate e sfocia nel concetto di stabilità nel tempo dell'effetto solutorio, così che si può ritenere che soltanto il versamento (con effetto riduttivo consistente) che non venga compensato da successivi prelevamenti (non necessariamente di importo corrispondente, ma anche superiore o inferiore, ma non tale da ridurre il ripianamento al di sotto dell'individuata soglia di "consistenza"), abbia l'effetto di determinare la durevole riduzione dell'esposizione debitoria.

Per la determinazione del periodo successivo rilevante ai detti fini, deve essere fatto ricorso,

necessariamente, ad un criterio relativo, dipendente

dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto.

Quanto, poi, alla qualificazione delle rimesse come consistenti, ancora deve escludersi che sia possibile riferirsi ad un criterio quantitativo assoluto, che prescindendo, cioè, dagli elementi caratterizzanti la fattispecie concreta.

Ciò in quanto la revocabilità in concreto di un atto potenzialmente pregiudizievole per la massa dei creditori sembrerebbe dipendere dalla sua idoneità a ledere la *par condicio* in misura apprezzabile e non trascurabile.

Tuttavia, se l'intento del legislatore fosse davvero soltanto quello di escludere dall'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 67, II comma L.F. quelle operazioni che non siano idonee, da un lato a depauperare il patrimonio del fallito in maniera significativa, dall'altro a compromettere in misura altrettanto significativa il diritto dei creditori concorsuali ad un soddisfacimento imparziale, la revocabilità potrebbe essere esclusa anche in presenza di rimesse per importi rilevanti, in ragione dell'entità complessiva del dissesto, ove quest'ultima sia tale da ridurre l'impatto pregiudizievole della rimessa sulla singola posizione

*Espresso*



~~creditoria concorsuale.~~

Deve, quindi, ritenersi che il legislatore abbia voluto tutelare la banca rispetto ad obblighi restitutori eccessivi, ed abbia espresso tale esigenza di contenimento sia con la previsione della necessaria consistenza (e durevolezza) della rimessa, sia con la norma di chiusura di cui all'art. 70, III comma L. F., che limita l'obbligo restitutorio alla differenza tra la massima esposizione debitoria nel semestre sospetto e quella cristallizzata al momento di apertura del concorso dei creditori del correntista.

Per escludere la revocabilità della rimessa è pertanto necessario riferirsi esclusivamente a parametri interni al rapporto (di conto corrente) in essere tra banca e correntista poi dichiarato fallito.

Ne consegue un inevitabile ampio spettro di criteri utilizzabili dal giudice, quali: l'entità massima dell'esposizione debitoria del conto corrente nel semestre antecedente al fallimento; l'entità media delle rimesse (ed eventualmente anche dei prelevamenti) sul conto, nel periodo sospetto o nel periodo immediatamente antecedente al semestre; l'ammontare dell'esposizione debitoria nel momento in cui la rimessa della cui consistenza si tratta è



stata effettuata; l'importo massimo di cui possa essere chiesta la restituzione, così come individuato applicando il principio di cui all'art. 70, ultimo co. L.F. secondo il principio enunciato dal legislatore che esclude che la banca sia tenuta a restituire un importo che sia integrato dalla sommatoria delle singole rimesse di natura solutoria considerate revocabili, ove tale importo ecceda l'entità del complessivo rientro.

Venendo, quindi, alla analisi dei diversi rapporti intrattenuti dalla T con la BANCA I, tenuto conto degli esiti della C.T.U. espletata in corso di causa (in relazione alla quale va detto che l'acquisizione da parte del consulente della documentazione fornita dalla banca convenuta è conseguenza dell'esplicito mandato da parte di questo giudice e non può in alcun modo inficiare di nullità la relazione, come, invece sostenuto dalla attrice) e dei principi sopra enunciati in relazione alla individuazione delle rimesse revocabili perché aventi natura solutoria, deve evidenziarsi che dall'analisi delle rimesse effettuate nel periodo di riferimento sul conto corrente 4787, il C.T.U. ha evidenziato che "tutti gli accrediti sul conto corrente 4787, fatta esclusione per quelli denominati "giroconto-anticipo su documenti" con pressochè contestuale storno,

costituiscono accreditati di importi idonei a

rappresentate rimesse revocabili."

Quanto al conto n. 81022 che costituisce, secondo quanto evidenziato dal C.T.U. "un conto correlato alle anticipazioni disposte dalla banca alla T. a fronte di fatture, accreditate sul conto corrente 4787 e addebitate sul conto corrente 81022" deve rilevarsi che facendo applicazione di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13449/2011, la natura e la funzione del conto anticipi è di mera evidenza contabile dell'utilizzo del fido che esclude che gli accrediti su esso registrati possano essere considerati rimesse e quindi, operazioni revocabili.

Anche il C.T.U. sul punto ha evidenziato come "gli importi che pervengono sul conto anticipi, in assenza di patto di compensazione (del quale nel caso di specie non si ha evidenza né prova ndr) si ritiene costituiscono a tutti gli effetti una modalità di pagamento di un debito del correntista verso la banca".

Ne consegue, ed è una delle ipotesi formulate dal C.T.U., che sul conto 81022 non sia individuabile alcun importo revocabile.

Quanto, ancora al conto n. 10439131 denominato dall'attrice come "conto anticipi SBF", il C.T.U. ha

evidenziato che: ~~"il c.d. "conto anticipi SBF" e~~

nulla più che una nota riepilogativa degli effetti presentati al dopo incasso presso la banca, con le date di scadenza, eventualmente a costituire il monte del fido mobile; gli importi di cui alla nota riepilogativa (depositata dalla attrice, ndr) risultano invece, via via accreditati, alle relative scadenze, sul conto ordinario e per tale via divengono oggetto di revocatoria su tale conto."

Conclude quindi, il C.T.U. in modo del tutto condivisibile che: "non possono quindi in alcun modo configurarsi accrediti revocabili sul "conto" 10439131."

Venendo, da ultimo, al rapporto indicato dall'attrice come "anticipi fattura estero" rilevato dal riscontro di una serie di addebiti sul conto n. 4787 per alcune causali, ritenendo che gli addebiti in divisa sul conto ordinario costituissero l'estinzione delle anticipazioni dei crediti verso soggetti stranieri, il C.T.U. ha evidenziato che "non vi è alcuna documentazione che consente di riscontrare importi revocabili sui conti anticipi export (neppure individuati) in conseguenza di addebiti sul conto 4787."

*Bar*



In definitiva, quindi, l'unico rapporto dal quale scaturiscono rimesse revocabili è quello di conto corrente n. 4787.

Essendo le rimesse revocabili presenti solo, per quanto sopra detto, sul conto corrente n. 4787, ai fini del calcolo della somma che la banca convenuta deve restituire facendo applicazione del limite di cui all'art. 70 L.F., non può che tenersi conto del massimo scoperto sul solo conto in questione, e non della somma derivante dal massimo scoperto riferito a tutti i rapporti intercorsi tra i due soggetti oggetto della presente analisi.

Ancora ritiene questo giudice che è sicuramente più corretto al fine di determinare detta somma tenere conto del saldo del conto corrente alla data della apertura del concorso, depurato degli addebiti relativi a spese, competenze commissioni ed altre spettanze a favore della banca, che costituiscono pagamenti esenti da revocatoria in ragione della loro natura.

Appare corretto, allora, che dette somme, che hanno già concorso alla determinazione del saldo passivo e sono, quindi, già ricomprese nell'importo individuato a titolo di rientro ex art. 70 L.F., non debbono essere ulteriormente sommate a tale importo (dato dalla differenza tra l'importo di massimo scoperto ed

il saldo contabile all'apertura del concorso), bensì detratte.

Ne consegue che la somma che la convenuta deve essere condannata a restituire alla attrice è pari ad € 541.934,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così composta:

massimo scoperto € 656.498,19 -

saldo contabile

all'apertura del concorso € 1.283,42 -

addebiti per commissioni ecc. € 113.280,52

La domanda di risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo nella restituzione della somma di denaro oggetto della revocatoria, contenuta dall'attrice nei limiti della svalutazione monetaria, non può trovare accoglimento, trattandosi di debito di valuta e non già di valore (cfr. Cass. SS.UU. 18.3.2010, n. 6538).

In materia di obbligazioni pecuniarie, infatti, è prevista l'obbligazione accessoria della corresponsione degli interessi legali, fatta salva la prova del maggior danno ex art. 1224 ultimo comma c.c.

La procedura attrice non ha provato, nel caso di specie, né si è offerta di provare, tale maggior

danno, in quanto il fenomeno inflattivo, durante il periodo della mora, non ha prodotto un effetto depauperativo eccedente il tasso legale degli interessi.

Le spese di lite, comprese quelle di C.T.U., tenuto conto della parziale soccombenza della attrice, vengono compensate per  $\frac{1}{2}$  con condanna della convenuta al pagamento della restante metà a favore dell'attrice, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico Dott.ssa Giovanna Golinelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1735/11 R.G. tra S.p.a. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria contro BANCA , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara l'inefficacia delle rimesse effettuate nel periodo tra il 21.8.2007 ed il 21.2.2008 sul conto corrente n. 4787 per l'importo complessivo di € 656.498,19 a favore della BANCA

- conseguentemente, in applicazione dell'art. 70 u. comma L.F., condanna la BANCA

, in persona del legale rappresentate pro tempore, a restituire alla S.p.a., in

liquidazione, in amministrazione straordinaria, in

persona del commissario Dr. , la minor  
somma di € 541.934,25, oltre interessi legali dalla  
domanda al saldo;

- compensa per metà le spese di lite e condanna la  
BANCA

persona del legale rappresentate pro tempore, al  
pagamento della restante metà a favore della

S.p.a., in liquidazione, in amministrazione  
straordinaria, in persona del commissario Dr.

, che liquida in € 13.200,00, di cui €  
12.500,00 per compensi professionali ed € 700,00 per  
spese, oltre spese generali ed accessori di legge,  
oltre al 50% delle spese di C.T.U. come liquidate  
con decreto in data 17.12.2012.

Così deciso in Bergamo, il 29 maggio 2014

Il Giudice

*Zelinski*

POSITATO IN  
BELLERIA

Bergamo, 20 GIU. 2014

~~Il funzionario  
di~~



[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)